

IMU 2021

Disciplina del tributo

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di

- fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9,
- aree fabbricabili e terreni agricoli

situati nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'Imposta Municipale Propria (**IMU**) che i contribuenti sono tenuti a versare per l'anno 2021 è disciplinata ai commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). La legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte - la TASI.

Sono rimasti in vigore la TARI (tassa rifiuti) e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla legge n.160 del 2019 (per comodità la si definisce " nuova IMU ").

Il regolamento per la disciplina della nuova IMU e le aliquote da applicare a decorrere dall'anno 2020 sono stati approvati con deliberazioni consiliari n. 27 del 25/06/2020 (Regolamento) e n. 29 del 9/07/2020 (aliquote).

Per l'anno 2021 le aliquote sono rimaste invariate.

La tabella delle aliquote è consultabile nell'Area Tematica TRIBUTI del sito del Comune di Trieste.

CHI PAGA – SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi il proprietario;

il titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie;

il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

il concessionario nella **concessione di beni demaniali**;

il locatario nel **leasing**, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso in cui venga costituito il condominio l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, è il soggetto tenuto al versamento dell'imposta delle **parti comuni dell'edificio** indicate nell'art. 1117, num.2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile,

Nel caso di "**multiproprietà**" il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è chi amministra il bene.

Riduzioni

E' prevista la **riduzione del 50% della base imponibile**: nei seguenti casi:

- **Fabbricati di interesse storico o artistico**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- **Immobili concessi in comodato**

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado**, cioè genitori o figli, (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E' prevista la **riduzione al 75% dell'imposta**, (riduzione del 25%) per:

- **abitazioni locata a canone concordato**

che vengono date in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato (ad uso abitativo, transitorio e per studenti ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1,2,3)

QUANDO SI PAGA

L'importo dovuto per l'**IMU 2021** è pagabile in **soluzione unica** con scadenza il 16 giugno 2021 oppure in **due rate**

PRIMA RATA (ACCONTO): 16 GIUGNO 2021
SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2021

ACCONTO 2021

La prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

ESATTO SPA provvede ad inviare un avviso di pagamento in cui sono indicate le somme da pagare in acconto e a saldo.

Si invita a controllare attentamente l'avviso ricevuto e a segnalare ad Esatto SPA qualunque discrepanza per la correzione.

Si ricorda che l'eventuale errata indicazione del dovuto, contenuta sull'avviso inviato da Esatto SPA, non esime il contribuente dall'assolvimento degli obblighi impositivi.

SALDO 2021

ESATTO SPA provvede ad inviare nel mese di maggio 2021 un avviso di pagamento in cui sono indicate anche le somme da pagare a saldo alla scadenza del 16 dicembre 2021.

Sulla base delle eventuali variazioni intervenute (a titolo esemplificativo: acquisti/cessioni di immobili, acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, stipula di contratti di locazione/comodato/leasing, variazioni di quota di possesso, successioni, fattispecie particolari ecc.), alla scadenza del 16 dicembre 2021 dovrà essere calcolato quanto dovuto a saldo per l'anno 2021, da versare - a conguaglio di quanto versato in acconto a giugno.

COME SI CALCOLA e COME SI PAGA

Il versamento dell'IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Trieste, è effettuato tramite MODELLO F24, ovvero tramite apposito bollettino postale.

Per la determinazione della **base imponibile** su cui è effettuato il calcolo dell'imposta (valore) sono validi i **moltiplicatori** applicati nel 2020 e negli anni precedenti.

L'imposta è dovuta in proporzione alla **quota di possesso** e ai **mesi di possesso**.

In caso di comproprietà di un immobile ogni contitolare è tenuto al pagamento dell'imposta: le agevolazioni ed il calcolo dell'imposta da versare va fatto sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. solo il comproprietario che ha i requisiti per il beneficio ha diritto all'agevolazione.

Il mese è considerato intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente così come si computa in capo all'acquirente il mese intero se i giorni sono uguali .

Esempio:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

E' confermata la **detrazione** di 200 euro da applicare per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9), fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento è uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque/00).

Pagamento per i RESIDENTI ALL'ESTERO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che non potessero effettuare il versamento utilizzando il modello F24, potranno provvedere a versare la quota spettante al Comune di Trieste con bonifico a favore di Esatto SPA (codice BIC BCITITMM) utilizzando il codice IBAN: IT32X0306902222100000004252

La copia dell'operazione va inoltrata ad Esatto S.p.A. (mail esatto@esattospa.it) per i successivi controlli.

[E' disponibile sul sito istituzionale del Comune il calcolatore](#)

LE NOVITA' per l'IMU 2021

● Soggetti titolari di pensione residenti all'estero

L'articolo 1, comma 48 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto una nuova agevolazione.

Dal 2021 l'Imu è dovuta al 50 per cento per un' unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d' uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l' Italia, Rispetto alla precedente norma:

1) la norma non limita più l'agevolazione ai cittadini italiani (non è, quindi, richiesta l'iscrizione all'Aire);

2) si richiede la residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; il contribuente può anche non essere cittadino italiano: la disposizione fa esclusivo riferimento ai «soggetti non residenti nel territorio dello Stato», senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'Aire (si vedano le risposte dal Mef a Telefisco il 28/01/2021)

3) l'agevolazione è limitata alle pensioni maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia

4) non si tratta di assimilazione ad abitazione principale ma di riduzione del 50% dell'imposta.

Poiché l' agevolazione è applicabile a un' unica unità immobiliare, il soggetto passivo che possiede più alloggi in Italia è tenuto, anche ai sensi della risoluzione n.10/DF Mef del 15/11/2015, a presentare dichiarazione al comune nel quale è ubicato l' immobile su cui si richiede l'agevolazione.

La dichiarazione deve essere indirizzata alla società ESATTO spa e spedita tramite raccomandata all'indirizzo di piazza Sansovino 2 – 34122 Trieste oppure tramite mail PEC all'indirizzo esattospa_comunicazioni@legalmail.it) o consegnata agli sportelli della società in piazza Sansovino 2 – Trieste

● EMERGENZA COVID

Per chiarimenti e documentazione relativamente alle diverse agevolazioni IMU riservate a specifiche categorie di soggetti passivi si veda anche il sito del MEF Dipartimento delle Finanze, *Fiscalità regionale e locale, Prassi amministrativa circolari risoluzioni (note faq e comunicati)*.

Oltre alle esenzioni per l'acconto 2020 e per il saldo 2020 previste dai decreti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, (<https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>) la legge di

Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha previsto l'esonero sulla **prima rata (acconto) Imu 2021** per i settori del turismo e dello spettacolo.

Nello specifico, il comma 599 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) stabilisce che: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione** che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate"

Si ricorda che

sono oggetto di dichiarazione tutte le esenzioni collegate all'emergenza Covid

Dovrà essere pertanto presentata apposita dichiarazione alla società ESATTO SPA, per eventuali agevolazioni cui si ritiene di avere diritto. La dichiarazione, corredata da ogni documento ritenuto utile, dovrà essere spedita o consegnata alla società Esatto SPA

entro il **30 giugno 2021** per le esenzioni e le variazioni riferite all'anno d'imposta 2020

entro il **30 giugno 2022** per le esenzioni e le variazioni relative all'anno d'imposta 2021

I contribuenti, con riferimento all'anno d'imposta 2020 dovranno:

- indicare riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrare la casella esente e indicare il periodo di esenzione (dall'1/01/2020 se esenti per rata di acconto e saldo dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata del saldo);
- riportare nelle annotazioni la partita IVA e il codice ATECO dell'attività svolta e ogni altro riferimento normativo ritenuto utile.

Analogamente, entro la scadenza del 30 giugno 2022 dovranno essere presentate le dichiarazioni con riferimento all'anno d'imposta 2021 avendo cura di riportare nelle annotazioni ogni elemento utile per il riconoscimento delle agevolazioni.

Dichiarazione IMU

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. Il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al **30 giugno** (riferimento *art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019*).

La DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020, per le variazioni intervenute nell'anno 2020, va presentata entro il 30/06/2021.

Per le variazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 31 dicembre 2020.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sussistono modifiche sostanziali, sono confermate le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI.

In attesa dell'approvazione di nuovi modelli, si possono utilizzare i modelli approvati con Decreto del MEF dd 30/10/2012 (nelle cui istruzioni sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione).

La dichiarazione IMU e ogni altra comunicazione relative alle variazioni devono essere indirizzate o consegnate alla società ESATTO SPA

dichiarazione IMU ENC

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, **esclusivamente con modalità telematica**, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tali soggetti passivi **hanno l'obbligo annuale della presentazione della dichiarazione**. Sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno ricordare di presentare la dichiarazione per ogni anno d'imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Pertanto tali soggetti sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione entro il **30 giugno 2021**.

Nelle more dell'approvazione del nuovo modello si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente guida, si invitano i contribuenti ad assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligo dichiarativo dalle Istruzioni ministeriali per la compilazione della Dichiarazione IMU e IMU/TASI ENC

Si ricorda che

- sono escluse dall'imposta le abitazioni principali non di lusso. Sono abitazioni di lusso le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'applicazione delle agevolazioni (riduzione della base imponibile e aliquota agevolata del 5,3 per mille) per gli immobili dati in **comodato gratuito** a parenti in linea retta è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti (restano comunque escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9); si ricorda che è sempre necessario che il **contratto di comodato sia registrato** all'Agenzia delle Entrate, che è necessario presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti all'Esatto spa e si precisa che
 - l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta **entro il primo grado** (cioè genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale gode dell'agevolazione a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - l'abitazione (purchè di categoria da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze) concessa ai parenti in linea retta **entro il secondo grado** che la utilizzano come abitazione principale gode dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille a condizione che i comodatari la utilizzino come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione, risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .I benefici si estendono, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
In assenza di registrazione del contratto, all'immobile si applica l'aliquota ordinaria del 1,06 %;

- è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare a uso abitativo (ma non le relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani** di età superiore a 70 anni o **disabili** con disabilità riconosciuta uguale o superiore a 80% che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dal 2020 l'“*ex casa coniugale*” è l'abitazione assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione/divorzio. Il genitore affidatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, è tenuto al pagamento dell'IMU per la casa familiare se accatastata in cat. A/1-A/8-A/9;
- a decorrere dall'anno 2020 **non è prevista** l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'**AIRE**, già pensionato nel rispettivo paese di residenza; questi soggetti erano tenuti a versare l'IMU per l'anno 2020 mentre per l'anno 2021 sono tenuti a versare l'IMU al 50 per cento qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 1, comma 48 della legge n. 178/2020 - Legge di bilancio 2021 (si veda *Novità per IMU 2021*);
- le aree non graffate e non costituenti pertinenze dal punto di vista urbanistico non possono essere considerate parti integranti del fabbricato e quindi scontano l'IMU in maniera autonoma; per essere considerata parte integrante del fabbricato l'area che costituisce pertinenza urbanistica del fabbricato deve essere "graffata" allo stesso dal punto di vista catastale;
- i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono soggetti ad IMU (in base alle novità introdotte nel 2020 relativamente alla “nuova Imu” disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per il versamento dell'imposta per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (indipendentemente dalla categoria catastale) si deve utilizzare il codice tributo 3913;
- per gli anni 2020 e 2021 sono soggetti ad IMU i “fabbricati merce” (in base alle novità introdotte nel 2020 relativamente alla “nuova Imu” disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); è stato istituito il codice tributo “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE” da utilizzare per effettuare il pagamento (anche in questo caso indipendentemente dalla categoria catastale);
- per effetto della limitazione (dal 2014) della riserva di gettito a favore dello Stato, limitata ai fabbricati del gruppo catastale “D”, dall'anno d'imposta 2020 sono stati eliminati i seguenti codici tributo:
 - 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
 - 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
 - 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
 e per gli Enti Pubblici:
 - 352E IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
 - 354E IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO
 - 356E IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO
- le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, in caso di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- per gli immobili compresi nel **fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa**, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il contratto di leasing con il fallimento resta sospeso e il curatore deve decidere se proseguire o meno nel contratto.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente guida, si invitano i contribuenti a consultare il sito istituzionale del Comune di Trieste (www.comune.trieste.it) Area Tematica Tributi e il sito della società ESATTO Spa (www.esattospa.it)

Informazioni e contatti

Si informa che la gestione delle entrate comunali del Comune di Trieste è affidata alla società **Esatto SPA**
Per ogni informazione l'interessato deve pertanto rivolgersi ad **Esatto spa**

Nel mese di maggio 2021 Esatto SPA provvede all'invio ai contribuenti di un avviso contenente le somme da pagare in acconto e a saldo l'IMU relativa all'anno 2021, con allegati i modelli F24 semplificati per effettuare i pagamenti. L'avviso deve essere controllato attentamente e qualunque discrepanza deve essere segnalata a Esatto SPA per la correzione. L'errata indicazione del dovuto non esime il contribuente dall'assolvimento degli obblighi impositivi.

NUMERI telefono: Esatto Spa numero verde 800.800.880
numero +39 040 3223777 per chi chiama dall'estero.

Gli sportelli della società Esatto spa si trovano in piazza Sansovino 2 a Trieste

ORARI lunedì-martedì-giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 16:00
mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della società

Sul sito istituzionale della Società sono disponibili:

il **Contact form** (scheda di contatto) scegliendo dal menù a tendina la voce "IMU",

i [servizi-on line](#) per la consultazione della propria posizione e per i pagamenti e l'accesso al portale pagoPA (previa registrazione al servizio)

Per quanto riguarda IMU / TASI la gestione comprende:

l'attività di informazione al pubblico;

il ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni attraverso gli sportelli tradizionali, con supporto telefonico al call-center e attraverso canali di "contact form" e posta elettronica: qualora disponiate di una casella di posta elettronica certificata potete utilizzare (per la trasmissione di documenti per i quali è necessaria la comprova della consegna o della data di consegna) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esattospa_comunicazioni@legalmail.it;

il controllo, la correzione e aggiornamento delle posizioni contributive;

l'invio degli avvisi di pagamento e delle informative per l'IMU (unitamente ai modelli F24 per i pagamenti);

l'invio degli avvisi di accertamento esecutivi dell'IMU e TASI;

l'invio degli avvisi di pagamento per la riscossione e il sollecito dei mancati pagamenti.